



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI,
CARLINO, DE TONI, CAFORIO, PARDI e DI NARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2010

Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo che si persegue con il presente disegno di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, consentendo alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.

Per sovraindebitamento si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili, mentre per insolvenza si indica l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

Il concordato con i creditori è un piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresentano non meno dei tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti. In ogni caso, per valutare se sussistono i presupposti per accedere alla procedura - e quindi trovare un accordo con i creditori - va tenuto conto non solo dei redditi e del patrimonio della persona fisica che propone la domanda di accesso, ma anche dei terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, i quali prestano il loro consenso ad assumere la veste di garanti nei confronti dei creditori del sovraindebitato con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

La procedura prevista dal presente disegno di legge non impedisce alla persona fisica insolvente di ricercare direttamente con i diversi creditori un accordo per il ripianamento della situazione debitoria ed è cumulabile con i benefici e con gli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati dall'articolo 15 della legge 7

marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori, la persona fisica, o le persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta «legge fallimentare»;

b) percepire un reddito o essere titolare, anche solo *pro quota*, di beni mobili o immobili;

c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano anche se domiciliato o residente all'estero;

d) essere meritevole sulla base dei criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 del presente disegno di legge;

e) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea.

Per accedere alla procedura è, altresì, necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia.

Per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un'apposita Commissione nazionale, composta da otto membri, con i seguenti compiti:

a) esaminare le domande di accesso alla procedura sottoposte alla Commissione nazionale dagli enti abilitati, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura

e redigere una relazione da inviare alla Commissione nazionale;

b) instaurare davanti a sé, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato, o i sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti;

c) proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;

d) dichiarare la chiusura della procedura di concordato;

e) censire i soggetti ammessi alla procedura di cui al presente disegno di legge, nonché i creditori degli stessi.

Per quanto concerne l'accesso alla procedura, essa può essere promossa dalla persona fisica sovraindebitata attraverso la presentazione di una domanda, corredata della necessaria documentazione, agli enti abilitati a riceverla, ossia il segretariato sociale del comune in cui il soggetto ha la residenza, le fondazioni istituite ai sensi del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1996, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Gli enti competenti a ricevere la domanda, dopo aver verificato la completezza della stessa domanda e della documentazione allegata e dopo aver espletato l'istruttoria, elaborano una relazione per la Commissione nazionale, fornendo un parere sulla sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della procedura.

La Commissione nazionale, qualora ritenga accoglibile la domanda di accesso alla procedura e decida di instaurare la procedura, deve provvedere a darne comunicazione formale al debitore insolvente e ai suoi creditori.

Nel caso di accoglimento della domanda, se a carico del soggetto sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive non

ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale può chiedere al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

Entro trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura, la Commissione nazionale deve proporre al sovraindebitato e ai suoi creditori un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie, che prevede una delle seguenti ipotesi:

a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;

b) riduzione o rateizzazione dei crediti;

c) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;

d) cessione del credito a uno dei creditori partecipanti alla procedura.

La Commissione nazionale stabilisce, altresì, il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisce l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali.

Sulla base del concordato sottoscritto dal soggetto sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti, mentre il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

La Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura dopo aver verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nei casi in cui il soggetto sovraindebitato venga meno agli obblighi previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie, è consentito alle persone fisiche insolventi, di seguito denominate «soggetti sovraindebitati», il raggiungimento di un concordato con i creditori.

2. Ai fini della presente legge:

a) per «sovraindebitamento» si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili;

b) per «insolvenza» si intende l'incapacità della persona fisica di fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta;

c) per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresentano non meno dei tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

3. La procedura di concordato di cui al comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «procedura di concordato», è cumulabile con i benefici e con gli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

4. La procedura di concordato non impedisce al soggetto sovraindebitato di concludere direttamente con i creditori un accordo per il ripianamento della sua situazione debitoria.

Art. 2.

(Presupposti per l'accesso alla procedura di concordato)

1. Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato il soggetto sovraindebitato, o i soggetti sovraindebitati in caso di domanda congiunta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) percepire un reddito o essere titolare, anche solo *pro quota*, di beni mobili o immobili;

c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadini italiani anche se domiciliati o residenti all'estero;

d) essere meritevoli sulla base dei criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15;

e) essere insolventi, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea.

2. Per accedere alla procedura di concordato è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che abbiano ad oggetto debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del soggetto sovraindebitato.

3. Nel caso in cui i beni del soggetto sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l'accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del soggetto sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

Art. 3.

(Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento)

1. È istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da otto membri nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui cinque su proposta delle seguenti categorie di creditori: settore finanziario, settore assicurativo, settore della proprietà edilizia, settore dei programmi di utilità, settore fisco e previdenza; due su proposta degli enti e delle associazioni più rappresentativi dei soggetti sovraindebitati; uno designato dalla Banca d'Italia, con funzioni di presidente.

2. La Commissione nazionale delibera all'unanimità.

3. La Commissione nazionale:

a) esamina le domande di accesso alla procedura di concordato ad essa sottoposte dagli enti abilitati di cui all'articolo 4, comma 2, i quali, previa istruttoria, vagliano la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura medesima e redigono una relazione da inviare alla Commissione nazionale;

b) instaura davanti a sé, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il soggetto sovraindebitato, o i soggetti sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti;

c) propone un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;

d) dichiara la chiusura della procedura di concordato;

e) censisce i soggetti ammessi alla procedura di concordato, nonché i creditori degli stessi.

4. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono specificati i compiti della Commissione nazionale, in base a quanto previsto dal presente articolo, nonché i criteri per la nomina dei suoi membri.

Art. 4.

(Accesso alla procedura di concordato)

1. La procedura di concordato può essere attivata dal soggetto fisica sovraindebitato, con la presentazione di una domanda, di seguito denominata: «domanda di accesso al concordato», ad uno degli enti abilitati di cui al comma 2.

2. Sono abilitati a ricevere le domande di accesso al concordato i seguenti enti, di seguito denominati «enti abilitati»: il segretario sociale, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, del comune in cui il soggetto ha la residenza; le fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni; le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. La domanda di accesso al concordato deve essere corredata dei seguenti documenti, sottoscritti dal richiedente:

a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;

b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del soggetto sovraindebitato e della sua famiglia, recante l'indicazione della composizione del nucleo familiare e il certificato di stato di famiglia o la relativa dichiarazione sostitutiva;

c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà del soggetto sovraindebitato, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

4. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 3 devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente dai richiedenti medesimi.

5. Alla domanda di accesso al concordato può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il soggetto sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 10; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.

Art. 5.

(Parere dell'ente abilitato a ricevere la domanda)

1. L'ente abilitato al quale sia stata presentata la domanda di accesso al concordato, dopo aver verificato la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, e dopo aver espletato l'istruttoria, elabora una relazione per la Commissione nazionale, fornendo un parere, positivo o negativo, circa la sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della procedura di concordato.

2. L'ente abilitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette il fascicolo comprendente la domanda di accesso al concordato, la documentazione allegata e la relazione con il parere alla Commissione nazionale entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

(Obblighi del soggetto sovraindebitato)

1. Il soggetto sovraindebitato che presenta la domanda di accesso al concordato è tenuto

a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero.

2. Costituisce reato per il soggetto sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo del suo patrimonio.

3. Il soggetto sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediata comunicazione all'ente abilitato al quale ha presentato la domanda di accesso al concordato; l'omessa comunicazione costituisce reato.

4. I reati di cui ai commi 2 e 3 sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa pari a 5.160 euro.

5. Il soggetto sovraindebitato che ha proposto la domanda di accesso al concordato è tenuto a non aggravare la sua posizione debitoria dalla data di presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura di concordato.

Art. 7.

(Instaurazione della procedura di concordato)

1. La Commissione nazionale decide, sulla base dell'istruttoria espletata e del parere di cui all'articolo 5, comma 1, sull'accoglimento della domanda di accesso al concordato; in caso di decisione favorevole, la medesima Commissione comunica la decisione al soggetto sovraindebitato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 5, comma 2.

2. La Commissione nazionale rende altresì pubblica l'esistenza della procedura di concordato attraverso i mezzi di conoscenza legale, nonché attraverso la pubblicazione nel bollettino della medesima Commissione.

3. La procedura di concordato può essere instaurata se accetta di parteciparvi almeno il 70 per cento dei creditori che rappresentino non meno dei tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

Art. 8.

(Sospensione delle procedure esecutive)

1. La Commissione nazionale, qualora abbia accolto la domanda di accesso al concordato e a carico del sovraindebitato sussistano una o più procedure esecutive non ancora concluse con un provvedimento di assegnazione, chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

2. Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il soggetto sovraindebitato ha presentato domanda di accesso al concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, il creditore ne informa la Commissione nazionale che chiede al giudice la sospensione della procedura esecutiva.

3. Le procedure esecutive restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato di cui all'articolo 9 per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 9.

(Concordato con i creditori)

1. La Commissione nazionale, anche avvalendosi di esperti e valutando sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, propone al soggetto sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le po-

sizioni debitorie, che preveda una delle seguenti ipotesi:

- a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;
- b) riduzione dei crediti;
- c) rateizzazione dei crediti;
- d) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;
- e) cessione del credito a uno dei creditori partecipanti alla procedura.

2. La Commissione nazionale stabilisce, altresì, il termine, non superiore a cinque anni dalla data di definizione dell'accordo di cui al comma 1, entro il quale l'accordo medesimo deve essere eseguito.

3. Il concordato di cui al presente articolo deve essere approvato da tutti i creditori partecipanti alla procedura pari almeno al 70 per cento dei creditori che rappresentino con meno dei tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

4. La stipulazione del concordato di cui al presente articolo consente ai creditori di dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 10.

(Obblighi dei terzi garanti)

1. Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato di cui all'articolo 9 tra soggetto sovraindebitato, o soggetti sovraindebitati, e creditori deve indicare l'entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l'intero debito.

Art. 11.

(Efficacia del concordato)

1. Sulla base del concordato di cui all'articolo 9 sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura di concordato.

2. Il mancato rispetto dell'accordo di cui all'articolo 9, comma 1, nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

Art. 12.

(Modifica del concordato)

1. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il soggetto sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato di cui all'articolo 9, il soggetto sovraindebitato deve darne notizia tempestivamente alla Commissione nazionale, la quale, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.

Art. 13.

(Controllo sull'esecuzione del concordato)

1. L'ente abilitato che ha ricevuto la domanda di accesso al concordato provvede al controllo e all'assistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dell'accordo, al fine di garantire il buon esito della procedura.

2. L'ente di cui al comma 1 riferisce ogni sei mesi sull'attività di controllo svolta inviando apposita relazione alla Commissione

nazionale che la trasmette tempestivamente a tutti i creditori.

Art. 14.

(Chiusura della procedura di concordato)

1. La Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura di concordato dopo aver verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato stesso o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo di cui all'articolo 9, comma 1, nei confronti di uno o più creditori.

Art. 15.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della legge medesima.

